



Città di Foggia

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 61 del 27/11/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO ED IN LATTINA E DIVIETO DI INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI PETARDI E SPRAY URTICANTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELLA MATRICOLA CHE SI TERRA' IL 30 NOVEMBRE 2019 IN PIAZZA CAVOUR.

IL SINDACO

RILEVATO che, in occasione della manifestazione “**Festa della matricola**” in programma il 30 novembre 2019 in piazza Cavour, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

PREMESSO che la manifestazione potrà determinare una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

EVIDENZIATO che in occasione di tale evento, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica delle persone;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche;

RILEVATO altresì che gli esercenti pubblici, per lo più in occasione di queste manifestazioni pubbliche, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;

CONSIDERATA altresì la necessità di contemperare l'esigenza di assicurare il sicuro andamento della manifestazione con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell'interesse economico degli esercenti;

RILEVATO che l'introduzione ed il potenziale utilizzo di petardi e spray urticanti, anche sulla scorta degli eventi di danno già verificatisi in altri Comuni, determina situazioni di grave rischio per l'incolumità delle persone e per l'integrità dei beni pubblici;

VISTO il Piano di Safety redatto dal tecnico incaricato;

RILEVATO altresì che nelle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi in Prefettura è stata sottolineata l'esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

- a limitare in determinati orari e in specifiche zone delle aree interessate da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e in lattina;
- a limitare in determinati orari e in specifiche zone delle aree interessate da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e in lattina;
- di prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'uso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e in lattina;

VISTE le raccomandazioni del Questore di Foggia relative alle manifestazioni pubbliche;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche;

VISTI:

- l'art. 54 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità degli spazi pubblici e a determinare lo scadimento della qualità urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

ORDINA

a decorrere dalle ore 16:00 del 30 novembre 2019 alle ore 07:00 del 1° dicembre 2019; in occasione della manifestazione "Festa della Matricola" che si terrà in Piazza Cavour il 30 novembre 2019

nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri cinquecento oltre il perimetro in cui si svolge la manifestazione:

- a) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare alcolici** in proprio possesso nell'area interessata alla manifestazione;
- b) Il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine**, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- c) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
 - **il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e**

lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte nelle aree di svolgimento della manifestazione esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo;

- **L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dai detti contenitori;**
- d) **Il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti, nell'area interessata alla manifestazione;**

AVVISA

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia per tutta la durata di validità della medesima sia immediatamente eseguita.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg.30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune ;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ed è resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia.

IL SINDACO

Franco Landella